

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3518 del 18/06/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ACERRETA, AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTI COMUNALI), IN LOCALITA' EMILIANA IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC). PRATICA N. RA12A0007.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3671 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ACERRETA, AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTI COMUNALI), IN LOCALITA' EMILIANA IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC). PRATICA N. RA12A0007.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota registrata prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;

- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 7617 in data 12/06/2007, è stata assentita ai soggetti di seguito indicati la concessione semplificata (pratica n. RA07A0002), con scadenza al 31/12/2011, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Torrente Acerreta (risorsa n. RA07A0002-1), ubicato su area del Comune di Modigliana (FC) ad uso domestico (irrigazione orti comunali), per una portata massima pari a 2,00 l/s e per un volume annuo pari a 174 mc:
 - Tagliaferri Giuseppe, CF TGLGPP46T01F259 (individuato quale mandatario per i rapporti con il Servizio);
 - Cappelli Domenico, CF CPPDNC50C12B188W;
 - Maiolani Domenico, CF MLNDNC30M04F259O;
 - Valentini Vitaliano, CF VLNVLN35H22F259V;
 - Rontini Pietro, CF RNTPTR47M26F258M;
 - Bravi Gabriella, CF BRVGRL38T43H034;
 - Rezki Hafida, CF RZKHFD62T46Z330O;
 - Marino Carmine, CF MRNCMN29C06H782D;
- con Determinazione dirigenziale n. 13353 del 23/10/2012, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato il rinnovo della medesima concessione con scadenza al 31/12/2015, attribuendo il

nuovo codice pratica RA12A0007, mediante risorsa n. RAA10505, ai medesimi soggetti sopra indicati, nonché ai seguenti ulteriori soggetti di seguito indicati:

- Dotti Teresa CF DTTTRS48P59F259L;
- Matteucci Fabrizio CF MTTFRZ50B04F259R;
- Marchesi Rita CF MRCRTI43E63F259T;
- Masotti Luciano CF MSTLCN50A24F259K;

PRESO ATTO che con domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna, registrata n. PG/2015/833549 del 18/11/2015, è stato richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione, in corso di istruttoria non giunta agli atti finali;

PRESO ATTO, inoltre, che con domanda registrata n. PG/2024/79361 del 30/04/2024, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2024/91654 è stato richiesto il subentro nella concessione del Sig. Rontini Pietro, CF RNTPTR47M26F259M, individuato quale nuovo mandatario per i rapporti con il Servizio per conto dei seguenti soggetti:

- Marchesi Franco, CF MRCFNC53H23F259P;
- Maiolani Giuliano, CF MLNGLN63E22L361A;
- Villa Romano, CF VLLRMN61A24L361V;
- Hubko Olha, CF HBKLHO50B61Z138Y;
- Hysa Hekuran, CF HYSHRN49E25Z100T;
- Dotti Teresa, CF DTTTRS48P59F259L;
- Kabbach Abdelhadi, CF KBBBLH75A01Z330W;
- Bandini Giovanni, CF BNDGNN45P17F259A;
- Masotti Luciano, CF MSTLCN50A24F259K;
- Tavaniello Anna, CF TVNNNA32H70D737G;

PRESO ATTO che con la medesima istanza registrata n. PG/2024/79361 del 30/04/2024 è stata comunicata la rinuncia al titolo da parte dei seguenti soggetti:

- Tagliaferri Giuseppe, CF TGLGPP46T01F259J;
- Cappelli Domenico, CF CPPDNC50C12B188W;
- Maiolani Domenico, CF MLNDNC30M04F259O;
- Valentini Vitaliano, CF VLNVLN35H22F259V;
- Bravi Gabriella, CF BRVGRL38T43H034I;
- Rezki Hafida, CF RZKHFD62T46Z330O;
- Matteucci Fabrizio, CF MTTFRZ50B04F259R;
- Marchesi Rita, CF MRCRTI43E63F259T;
- Marino Carmine, CF MRNCMN29C06H782D;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa con le suddette note registrate n. PG/2024/79361 del 30/04/2024 e n. PG/2024/91654 del 20/05/2024 risulta, in particolare, che:

- il Comune di Modigliana ha suddiviso l'area di sua proprietà, catastalmente identificata al relativo NCT al Foglio 40, mappale n. 1185, in 23 stalli adibiti ad orti, camminamenti e spazi comuni;
- inizialmente è stata rilasciata la concessione di cui alla pratica n. RA12A0007 in esame ad un numero di utenti (n. 11 intestatari) inferiore al numero complessivo di assegnatari dei suddetti orti, in quanto non tutti hanno aderito alla presentazione della relativa istanza;
- successivamente, dato che anche gli altri assegnatari degli orti di cui ai restanti n. 12 stalli hanno ravvisato la necessità di utilizzare risorsa idrica superficiale derivata dal Torrente Acerreta, è stata presentata una distinta domanda di concessione di cui alla pratica n. FCPPA3946;

- gli orti di cui agli stalli nn. 2, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 fanno capo alla concessione relativa alla pratica n. RA12A0007 e gli orti di cui agli stalli nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 23, fanno capo alla concessione relativa alla pratica n. FCPA3946;
- il punto di prelievo di acqua pubblica superficiale relativo alla concessione in esame di cui alla pratica RA12A0007 è ubicato in sponda destra del Torrente Acerreta in Località Emiliana in Comune di Modigliana (FC), in area identificata al relativo NCT al Foglio 40, antistante mappale n. 32 ed è identificato geograficamente con coordinate UTM RER X: 722.915,02 - Y: 893.571,98;
- la risorsa idrica superficiale derivata, pari ad un volume complessivo annuo di 174 mc, impiegata ad uso domestico (irrigazione dei suddetti orti comunali), viene trasferita dal suddetto punto di prelievo ad apposite cisterne di accumulo a disposizione dei medesimi orti, tramite tubazione mobile collocata in area di proprietà di terzi, identificata al suddetto NCT al Foglio 40, mappale n. 32;
- il suddetto punto di prelievo coincide con quello della concessione di cui alla pratica n. FCPA3946. Alternativamente e in base alle esigenze degli utenti, ogni singolo gruppo colloca la propria pompa sull'argine del Torrente Acerreta e utilizza la tubazione mobile che transita nel suddetto mappale n. 32 e giunge al suddetto mappale n. 1185 per il riempimento delle rispettive cisterne d'accumulo;
- la derivazione della risorsa idrica superficiale della concessione in esame di cui alla pratica n. RA12A0007 avviene mediante pompa con motore a scoppio avente potenza pari a 1,5 kW e portata massima pari a 2,00 l/s;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- i canoni dovuti risultano regolarmente pagati;

CONSIDERATO, altresì, che le suddette domande sono sottoposte al procedimento di rinnovo e di aggiornamento della titolarità di concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale, ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 22/05/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,10 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,15 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 33527 del 08/05/2025, registrata n. PG/2025/86048 del 09/05/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT09CI_I039LM3921R, denominato "Torrente Acerreta", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,10 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,15 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

PRECISATO che trattandosi di un utilizzo ad uso domestico per irrigazione di orti comunali, non è prevista la valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa ai sensi della DGR n. 1415/2016 e della DGR n. 1195/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico, secondo quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con nota datata 03/06/2025, registrata prot. n. 09/06/2025.0103179.E, il Sig. Rontini Pietro, in qualità di concessionario capofila, ha comunicato il decesso della Sig.ra Dotti Teresa, assegnataria dell'orto di cui allo stallo n. 9 facente capo alla concessione relativa alla pratica n. RA12A0007 in esame, temporaneamente inutilizzato in attesa di una nuova assegnazione che verrà effettuata dal Comune di Modigliana, previo bando di assegnazione;

ACCERTATO che:

- in data 22/04/2024 sono state corrisposte le spese istruttorie dovute per un importo pari a euro 90,00;

- in data 12/02/2024 è stato versato un importo pari a euro 48,10 corrispondente alla somma relativa ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per un periodo di 5 anni dal 2024 al 2028, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;
- in data 06/06/2025 è stato versato un importo pari a euro 10,22 corrispondente al congruaggio della somma relativa ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, ossia fino al 2029, come previsto dal suddetto art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, al netto del suddetto importo di euro 48,10 già versato in data 12/02/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 13353 del 23/10/2012 è stato stabilito di mantenere per la concessione di cui alla pratica n. RA12A0007 l'importo del deposito cauzionale pari a euro 51,65 versato nell'ambito del rilascio della concessione di cui alla pratica n. RA07A0002;
- in data 06/06/2025 è stata versata un importo pari a euro 198,35 a titolo di integrazione del suddetto deposito cauzionale già versato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 9,74;

DATO ATTO che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto i concessionari sono privati e non costituiscono un'impresa;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire il rinnovo con cambio di titolarità della concessione semplificata per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Torrente Acerreta (pratica n. RA12A0007) ai seguenti soggetti:
 - Rontini Pietro, CF RNTPTR47M26F259M (individuato quale mandatario per i rapporti con il Servizio);
 - Marchesi Franco, CF MRCFNC53H23F259P;
 - Masotti Luciano, CF MSTLCN50A24F259K;
 - Maiolani Giuliano, CF MLNGLN63E22L361A;
 - Hubko Olha, CF HBKLHO50B61Z138Y;
 - Hysa Hekuran, CF HYSHRN49E25Z100T;
 - Kabbach Abdelhadi, CF KBBBLH75A01Z330W;
 - Bandini Giovanni, CF BNDGNN45P17F259A;
 - Tavaniello Anna, CF TVNNNA32H70D737G;
 - Villa Romano, CF VLLRMN61A24L361V;
2. di dare atto che la concessione semplificata di derivazione da acque pubbliche semplificata codice pratica n. RA12A0007 presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo ubicato in sponda destra del Torrente Acerreta ,in Comune di Modigliana (FC) - Località Emiliana, in area di proprietà comunale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 40, antistante mappale n. 32, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 722.915,02 - Y: 893.571,98;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile con motore a scoppio;
 - utilizzo della risorsa ad uso domestico (per irrigazione orti comunali);
 - portata massima di esercizio pari a 2,00 l/s;
 - volume complessivo pari a 174 mc/annui;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 4. di stabilire che, nel caso in cui gli orti di cui alla presente concessione siano assegnati ad altri soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 1., dovrà essere presentata istanza di variante non sostanziale per aggiornamento della relativa titolarità;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione in data 04/06/2025 (trasmesso con nota registrata prot. n. 09/06/2025.0103179.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 6. di stabilire, inoltre, che i concessionari debbano rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 33527 del 08/05/2025, registrata n. PG/2025/86048 del 09/05/2025, come recepito nel disciplinare di concessione, di cui si allega copia;
 7. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 in euro 9,74;
 8. di fissare in euro 48,70 la somma corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30

aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;

9. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato;
10. di dare atto che i concessionari risultano in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
11. di notificare il presente provvedimento mediante posta raccomandata e di trasmettere copia al Comune di Modigliana, in qualità di proprietario degli orti assegnati ai concessionari;
12. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
13. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore

delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;

16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(originale firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso domestico (irrigazione orti comunali) rilasciata ai Sig.ri: Rontini Pietro CF RNTPTR47M26F259M (individuato quale mandatario per i rapporti con il Servizio), Marchesi Franco CF MRCFNC53H23F259P, Masotti Luciano CF MSTLCN50A24F259K, Maiolani Giuliano CF MLNGLN63E22L361A, Hubko Olha CF HBKLHO50B61Z138Y, Hysa Hekuran CF HYSHRN49E25Z100T, Kabbach Abdelhadi CF KBBBLH75A01Z330W, Bandini Giovanni CF BNDGNN45P17F259A, Tavaniello Anna CF TVNNNA32H70D737G, Villa Romano CF VLLRMN61A24L361V.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT09CI_I039LM3921R, denominato "Torrente Acerreta", avviene dalla sponda destra del Torrente Acerreta.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 pompa mobile con motore a scoppio e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10505

- ubicazione: Comune di Modigliana (FC) - Località Emiliana, Foglio 40, antistante mappale n. 32;
- coordinate UTM RER X: 722.915,02 - Y: 893.571,98;
- diametro del tubo di pescaggio: 38 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico (per irrigazione orti comunali) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 2,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 174 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 33527 del 08/05/2025, registrata n. PG/2025/86048 del 09/05/2025:

“[...]

- *Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile, non dovranno essere interrato, ma tenute in esterno, **disposte a vista sulla superficie**, rese visibili interamente sfalciando almeno 10 m a destra e sinistra del tubo in tutto il suo percorso; le tubazioni devono altresì essere mantenute in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*
- *Le parti dell'attingimento installate in maniera fissa dovranno essere poste ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio superiore della sponda;*
- *I cavi elettrici per l'alimentazione delle elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di **certificato di conformità** alle vigenti norme di sicurezza;*
- *Gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza) e la posizione delle tubazioni dovranno essere segnalati sul luogo a cura del richiedente con tabelle posizionate in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*

- *Le tubazioni potranno essere mantenute durante il periodo di irrigazione e rimosse ogniqualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Al termine del periodo irriguo, ogni anno, tutte le attrezzature amovibili (tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo. Nel caso in cui ciò non avvenga, i possibili danni a persone o cose, dovute al trascinamento della pompa e/o dei tubi dalla piena del corso d'acqua, saranno a carico del richiedente;*
- *I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del concessionario, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it** con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*

- *Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nella zona oggetto del prelievo, il richiedente provvederà a mettere in sicurezza dalle proprie attrezzature l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa;*
- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo inciso e nella fascia di rispetto dei 4 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e*

prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
- **Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici** indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo **PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it**
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. [...].*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuale di concessione, anche qualora non facciano uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto i concessionari hanno versato un importo pari a euro 48,70 corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che i concessionari abbiano adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.
2. Nel caso in cui gli orti di cui alla presente concessione siano assegnati ad altri soggetti diversi da quelli intestatari della presente concessione, dovrà essere presentata istanza di cambio di titolarità.
3. I concessionari che intendano rinnovare la concessione sono tenuti a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e possono continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
4. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
5. I concessionari che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione sono tenuti agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e i concessionari sono tenuti agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora i concessionari, regolarmente diffidati, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** I concessionari, qualora il Servizio concedente lo richieda successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovranno procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata, nonché a garantirne il buon funzionamento e a comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
2. **Cartello identificativo:** I concessionari sono obbligati a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento i concessionari sono tenuti a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** I concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** I concessionari sono tenuti a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,10 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,15 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** I concessionari non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** I concessionari sono tenuti a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** I concessionari sono tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico dei concessionari. In alternativa al

ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità dei concessionari:** I concessionari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore dei concessionari, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.